



Accordo Quadro di collaborazione scientifica

Tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come INGV, con sede legale in ROMA Via di Vigna Murata 605 – C.F. e P.I. 06838821004 - rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni;

e

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, di seguito denominato anche “PaeVe”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022
Di seguito indicate in breve come le “Parti” se nominate congiuntamente.

Premesso

- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all’art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che l’INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’art. 2 comma 2 lettera f), “può fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica”;
- che secondo l’art. 8 comma 6 lettera f) dello Statuto medesimo, il CdA dell’Istituto “...delibera... la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali”;
- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, di seguito denominato solo “Codice” specificamente prevede:
 - a) all’art. 118 il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

- b) all'art. 119 il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il DPCM 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum
 - il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
 - che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIBACT, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell’archeologia e della storia dell’arte e dell’architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico
 - il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui è stato assegnato al Parco Archeologico di Paestum l’Area Archeologica di Acea Velia;
 - che Il Parco archeologico di Paestum e Velia che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell’area di competenza, ha avviato un’azione di monitoraggio di tutta l’area archeologica e dei monumenti che su di essa insistono, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
 - che è interesse del PARCO e dell'INGV sviluppare una collaborazione sia sul piano scientifico che tecnico, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
 - il PARCO e l'INGV intendono definire le linee generali della loro collaborazione tecnico-scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche.

CONSIDERATO

- che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- che l'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- che i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi avente valenza pubblica e in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- che i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori specifici e di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;
- che la creazione di sinergie tra amministrazioni, su materie di interesse comune, consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi volti a soddisfare, efficacemente, gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' ACCORDO

Il PARCO e l'INGV, attiveranno forme di collaborazione attraverso specifici progetti volti a realizzare:

1. attività tecnico-scientifica e di ricerca congiunta per lo studio integrato geologico/geofisico e la ricostruzione paleoambientale di sequenze sedimentarie, volta alla definizione dell'interazione tra ambiente e livelli di occupazione di aree non ancora interessate da scavi archeologici;

2. valutazione dell'esposizione a fenomeni naturali estremi di eventuali criticità dell'edificato presente all'interno dell'area archeologica di competenza del PARCO, per la programmazione di interventi sia di manutenzione ordinaria che preventivi;
3. partecipazione congiunta a programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Il presente Accordo non implica l'esclusività di INGV nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate attraverso programmi di ricerca comuni concordati e da specifici Accordi Operativi di cui all'art. 3.

Art. 3 – ACCORDI OPERATIVI

Le Parti, concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi Operativi, le modalità di collaborazione.

Gli Accordi Operativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione, nonché il luogo di svolgimento delle attività scientifiche;
2. Il personale coinvolto per ciascuna parte ed il rapporto giuridico con le Parti stesse;
3. I referenti scientifici per ciascuna parte;
4. La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

Ciascun Accordo Operativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 4 – RISERVATEZZA E MISURE DI SICUREZZA

Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo, in ogni caso, quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.

I. L'obbligo di riservatezza grava su ciascuna Parte e sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di

riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno delle attività connesse al presente Accordo Quadro e, più specificatamente, ai singoli Accordi Operativi.

II. L'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza dei singoli Accordi Operativi.

III. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. dello specifico Accordo Operativo in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Accordo Quadro e di conseguenza di tutti gli Accordi Operativi sorte nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.

IV. Le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti, pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 5 – RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dal PARCO e dall'INGV in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in egual misura.

Qualsiasi utilizzo di immagini di beni culturali di competenza del Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dal Parco stesso, restando inteso che nessun canone verrà applicato in base a quanto disposto dall'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 42/2004.

Ogni pubblicazione attinente a tali ricerche, frutto della suddetta modalità, riporterà menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

La copertura finanziaria dei costi, riconosciuti come rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la pubblicazione dei relativi risultati nell'ambito della collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo, sarà di volta in volta concordata tramite Accordi operativi tra i due Enti.

Il Presente Accordo Quadro e i singoli diritti e obblighi allo stesso sottesi non potranno essere ceduti a terzi da una Parte senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE



Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.

Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi l'accesso alle proprie infrastrutture e ai laboratori di ricerca.

In ragione di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e dai relativi Accordi Operativi, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018 e ss.mm. ii e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di Titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 8 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PARCO l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate.

Art. 9 - DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

Il presente Accordo Quadro ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 60 (sessanta). Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza per mezzo posta elettronica certificata.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa, a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo Posta Elettronica Certificata, da inviarsi con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta);

La cessazione del presente Accordo Quadro, per qualunque causa, non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti fatto salvo quanto disposto all'art. 4.

La cessazione per qualsivoglia causa del presente Accordo Quadro, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività oggetto di Accordi Operativi in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nel presente Accordo.

Art. 10 –ONERI

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Tuttavia le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico al personale dell'altra parte impegnato nella realizzazione del presente Accordo quadro. Potranno essere previste solo spese a titolo di rimborso e per lo svolgimento di specifiche attività di comune interesse, il tutto sulla base di specifici Accordi operativi che saranno sottoscritti dalle parti.

Art. 11 –RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Accordo e/o agli Accordi Operativi e pertanto, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli Accordi Operativi stessi, si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 12 - MODIFICHE

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 13 - FORO COMPETENTE



Pe qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente il foro previsto per legge.

Art. 14 - REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

Parco archeologico di Paestum e Velia
Direttore
Dott.ssa Tiziana D'Angelo

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Presidente
Prof. Carlo Doglioni